

STATUTO

Polisportiva Handicappati Fiorentini

(Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale)

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

Ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, del D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e del D.Lgs 39/2021 e successive modifiche, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Handicappati Fiorentini cambia la propria denominazione in: "POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIORENTINI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve **"PO.HA.FI. ASD APS"**, di seguito denominata **"associazione"**.

L'Associazione ha sede legale in Via Pietro Fanfani 26/b nel Comune di Firenze.

Non costituisce modifica statutaria l'eventuale variazione di sede legale, nell'ambito dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere invece disposto con delibera dell'Assemblea Straordinaria di modifica statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

I colori sociali sono: BIANCO – VERDE.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

A) "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE";

B) "INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";

C) "RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA".

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Scopo dell'Associazione è di promuovere, divulgare, incrementare l'attività motoria e tutti gli sport praticabili da persone con HANDICAP, sia a livello amatoriale, dilettantistico e agonistico.

L'attività motoria si utilizza al fine di superare le barriere sociali e per raggiungere un miglior livello di autonomia e autostima che portano ad un miglioramento della qualità della vita riducendo le condizioni di disabilità.

In particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche e Paralimpiche svolgendo in modo prevalente la propria attività in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport: BOCCE, SPORT ACQUATICI, TENNIS TAVOLO e più specificamente nelle seguenti discipline paralimpiche: RAFFA, NUOTO e TENNIS TAVOLO attraverso:

- ✓ l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- ✓ la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
- ✓ l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP o dall'organismo sportivo cui è eventualmente affiliata.

L'attività sportiva potrà essere, altresì, integrata da manifestazioni ricreative, turistiche e culturali.

L'associazione inoltre si adopererà con le amministrazioni competenti per riqualificare beni pubblici inutilizzati per le attività e le finalità perseguite dall'associazione, soprattutto a fini sportivi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 e 79 del *Codice del Terzo settore* e successive modificazioni, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e a

condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- nel caso di soggetti privi di capacità di agire, la domanda dovrà essere convalidata dall'assenso del padre e/o della madre, o di chi ne fa le veci;
- nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Al compimento della maggiore età, entreranno a far parte dei soci.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Art. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e partecipare alle assemblee;
- approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

- prendere visione dei bilanci;
- approvare i bilanci;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni al Presidente compatibilmente con codice privacy.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.

**Art. 5
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- recesso;
- decadenza;
- esclusione;
- sospensione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Per decadenza causa morosità nel pagamento della quota associativa da 3 (tre) anni.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione che

deve comunicare il provvedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

La perdita della qualità di socio per sospensione o esclusione avviene a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata.

Competente in merito alla esclusione, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è l'Organo di Amministrazione che deve comunicare il provvedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione o sospensione, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'*Assemblea* degli associati;
- L'Organo di Amministrazione qui denominato da ora in poi "*Consiglio Direttivo*";
- *Organo di controllo* nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- *Organo di revisione* nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di soggetti privi di capacità di agire, sono rappresentati nei rapporti sociali dal padre o della madre, o di chi ne fa le veci.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato median-

te delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse fino a 2 (due) deleghe per associato.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata:

- a) Dal Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili individuate in Assemblea Ordinaria e Assemblea straordinaria.

Nell'Assemblea Ordinaria

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo* stabilendone il numero;
- *nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo*, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- *nomina e revoca l'organo di revisione*, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- approva il *bilancio di esercizio* predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla *esclusione degli associati qualora questi facciano ricorso*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea Straordinaria

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art.

28 del Codice del terzo settore e successive modificazioni, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- Delibera sulla *devoluzione* del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

In assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono:

- in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia personalmente che per delega;
- in seconda convocazione almeno 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia personalmente che per delega.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia personalmente che per delega.

L'assemblea straordinaria decide sugli altri oggetti di sua competenza:

- in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia personalmente che per delega;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia personalmente che per delega.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- la fissazione delle quote sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni in coincidenza col quadriennio olimpico e i suoi componenti sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI e da CIP ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, sarà nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore

Art. 11 (Revisore legale dei conti)

Il Revisore legale dei conti, sarà nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 12 (Il Tesoriere)

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio

sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, potendosi avvalere anche della collaborazione di soci esperti.

Art. 13 (Il Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

Art. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.18 (Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività previste dall'art. 2 del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;

- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da raccolta fondi;

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 (Libri)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'eventuale Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni *degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- f) il registro *volontari* che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'Associazione compatibilmente con il Codice della privacy.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20 (Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche)

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi compatibilmente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 21 (Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile.